



---

**REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA  
REGIONE TOSCANA DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA  
FORMAZIONE CONTINUA**

---

**approvato nella seduta di Consiglio del 09 Maggio 2022 - Del. 74/2022**



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA

## **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA**

### **CONSIDERATO**

- che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso al costante sviluppo della professione - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
- che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati";
- quanto disposto dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328;
- che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione";
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR 137/12: "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";
- che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

- che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;
- la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- che nella seduta di Consiglio Nazionale del 24 Luglio 2021 è stata approvata la bozza del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 da sottoporre al Ministero della Giustizia;
- che in data 02 dicembre 2021 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0042051 - m\_dg. Gab., senza alcuna modifica al testo deliberato dal Consiglio nazionale in data 24 luglio 2021.
- che il Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali in vigore dal 1 Gennaio 2022 prevede che il Consiglio Regionale dell'Ordine istituisca una Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua tenuta ad operare nel rispetto del Regolamento stesso;
- che il Regolamento per la Formazione continua dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali in vigore dal 1 Gennaio 2022 prevede che il Consiglio Regionale dell'Ordine predisponga e deliberi un Regolamento di funzionamento interno che regola la Commissione Consultiva Regionale per l'Autorizzazione della Formazione Continua.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 9 Maggio 2022 si approva il seguente documento.

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina le attività e il funzionamento della Commissione Regione Toscana per l'Autorizzazione alla Formazione Continua stabilito che le norme contenute nel Regolamento Nazionale in vigore dal 1 Gennaio 2022 e i contenuti delle relative Linee di Indirizzo, costituiscono il riferimento per l'azione della Commissione Regionale stessa.

### **Art. 2 - Obiettivi formativi**

La formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

### **Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana (di seguito il Consiglio) attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua (di seguito la Commissione) i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza.
2. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli Regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone ed invia al Consiglio nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.
3. Il piano formativo annuale deve includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
4. Il Consiglio realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli Regionali, il Nazionale o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
5. Il Consiglio favorisce la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.
6. Il Consiglio, in collaborazione con la Fondazione Assistenti Sociali Toscana, o con proprie associazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.
7. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

#### **Art. 4 - Composizione e durata della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua**

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera i membri della Commissione da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti scelti tra i Consiglieri dell'Ordine (membri interni). La commissione può essere integrata da soggetti esterni al Consiglio, ovvero da Assistenti Sociali di comprovata esperienza nel campo della formazione o componenti non iscritti all'albo purché avvenga temporaneamente per questioni specifiche.
2. La previsione della presenza di esperti esterni deve essere legata ad attività specifiche e motivi contingenti. La loro presenza, proposta dalla commissione, va deliberata dal CROAS e rientra tra quegli incarichi che possono essere dati in via fiduciaria sulla base di quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità. Nella delibera vanno previsti sia la durata dell'incarico, sia il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione.
3. La commissione definisce al suo interno un Presidente dandone comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
4. Ai membri interni della Commissione è riconosciuto un gettone annuale per l'attiva svolta, in particolare per l'attività di valutazione delle attività formative.
5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un possibile conflitto d'interesse relativamente all'evento da accreditare.

#### **Art. 5 - Insediamento della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua**

1. Nella riunione d'insediamento della Commissione, convocata dal Presidente del CROAS, si dovrà procedere:
  - a. alla nomina del Presidente della Commissione, che fissa le convocazioni per le sedute successive;
  - b. alla predisposizione di un O.d.g dei lavori della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 6 - Sedute della Commissione**

1. La commissione può riunirsi presso la sede dell'Ordine previa tempestiva convocazione scritta mediante convocazione a mezzo posta elettronica, a firma del Presidente della Commissione, ovvero presso altra sede scelta dai membri stessi, ovvero in modalità da remoto.
2. Le sedute sono ordinariamente una volta al mese, ma la Commissione può organizzare sedute straordinarie per comprovate necessità.

3. Le sedute sono convocate e previste nei giorni e negli orari in sede di Consiglio del mese precedente alle stesse.
4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti.
5. I componenti impossibilitati alla presenza nelle sedute convocate dovranno comunicare con almeno 72 ore di anticipo la propria assenza al Presidente di Commissione comprovata da esigenze e necessità. Si escludono da tale fattispecie, necessità inderogabili e impreviste.
6. La Commissione presenta alla prima seduta utile del Consiglio le proposte in merito alle valutazioni e ai pareri relative alle istanze trattate.

#### **Art. 7 - Attribuzioni della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua**

1. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'attribuzione di crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza.
2. Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati;
3. La Commissione collabora con il Consiglio Regionale per l'attività di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti circa la sua funzione consultiva; ne consegue che la Commissione renderà la propria attività di vigilanza sopra in Consiglio, per attività valutative e decisorie, essendo di esclusiva competenza del Consiglio.
4. Il Consiglio demanda l'attività istruttoria ed i pareri sulle richieste di convenzione, partenariato e/o cooperazione in relazione ad eventi formativi ai sensi dell'art 7 comma 5 del DPR 137/2012 in virtù della propria funzione consultiva.
5. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'attribuzione di crediti alle attività ex post presentate dagli iscritti all'albo regionale
6. La Commissione esprime parere al Consiglio per l'accoglimento o il diniego delle richieste di esonero presentate dagli iscritti all'albo regionale.
7. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione, che mantiene funzioni consultive, viene sottoposto alla decisione del Consiglio.
8. La Commissione elabora report periodici sull'attività di propria competenza o su apposita richiesta del Consiglio Regionale.

#### **Art. 8- Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati**

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente

mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale. Potranno altresì essere attribuiti crediti formativi per eventi realizzati da soggetti, pubblici e/o privati, che hanno stipulato una convenzione e/o accordo di cooperazione formalizzato con il Croas ai sensi dell'art. 7 c.5 DPR n°137/2012.

2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della funzione che gli è stata delegata dal Consiglio nazionale, è competente circa l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel proprio territorio e non rientranti in quelli di competenza del Cnoas. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti assegnati.
3. L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare, almeno 45 gg prima la data di svolgimento dell'evento stesso. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
4. L'istanza per il riconoscimento dell'accreditamento dell'evento formativo deve pervenire nei tempi previsti e corredata dalla seguente documentazione:
  - programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa, specificando, se si prevede contemporaneamente oltre la presenza fisica dei discenti anche la fruizione attraverso modalità telematica, indicando la capienza della piattaforma utilizzata e l'eventuale percentuale massima del 10% (sul totale delle presenze previste) riservata ad iscritti di altri Croas;
  - Lettera di incarico e di accettazione del formatore, curricula aggiornati agli ultimi tre mesi e firmati dai relatori/docenti;
  - Autocertificazione sulla conformità alle norme di sicurezza e sulla accessibilità.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede il dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni.

5. Il Consiglio regionale può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
6. Annualmente il CNOAS e i Consigli Regionali con apposita delibera, definiscono il contributo dovuto per i diritti di segreteria relativi al riconoscimento degli eventi formativi. I diritti di segreteria tengono conto delle spese che sostengono i Consigli per il funzionamento delle procedure.
7. Attualmente, Il Consiglio Regionale dell'Ordine applica quale diritto di segreteria il versamento di Euro 50,00 per le richieste di accreditamento da parte di agenzie autorizzate CNOAS ed Euro 100,00 per le richieste di accreditamento da parte di agenzie non in possesso di autorizzazione e in regime

di cooperazione con il CROAS Toscana. Le agenzie formative, al momento dell'inserimento della richiesta, devono allegare copia del versamento o del bonifico bancario effettuato;

8. Il Consiglio regionale si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
9. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.
10. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità vengono definiti nelle Linee di indirizzo del presente Regolamento.
11. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per le ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati (con relativo ID)

#### **Art. 9 – Calcolo dei crediti**

1. Il calcolo dei crediti avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale e relative Linee di Indirizzo. Il numero massimo di crediti previsto dal regolamento per ogni evento formativo è pari a 45 crediti.
2. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa. Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione (ad es. I saluti istituzionali) del corso e le verifiche dell'apprendimento se previste.
3. A ciascun evento / attività formativa potranno essere riconosciuti dei crediti relativi alla deontologia professionale, qualora si evidenzino contenuti relativi. Il docente che affronterà la suddetta tematica dovrà essere in via esclusiva un professionista assistente sociale.
4. La modalità del sistema informatico di rilevazione delle presenze attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria è obbligata per gli enti autorizzati dal Consiglio nazionale. Gli enti pubblici ed i soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con il Consiglio regionale, in via eccezionale, potranno utilizzare per la rilevazione delle presenze, sia le apparecchiature messe a disposizione dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale, sia le modalità pregresse (fogli presenza e successivo accesso all'area riservata da parte degli iscritti per il caricamento dei crediti).
5. La Commissione acquisisce le comunicazioni dei soggetti formatori inerenti eventuali variazioni relative all'attività formative e agli eventi. In tali casi, la Commissione può prevedere la rivalutazione del parere espresso.



#### **Art. 10 - Esoneri**

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale e relative Linee di Indirizzo.
2. La richiesta di esonero viene valutata dalla Commissione su richiesta dell'interessato attraverso l'apposita piattaforma informatica Area Riservata attraverso l'analisi degli elementi contenuti nell'istanza e delle eventuali precedenti richieste dell'interessato.
3. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel corso del triennio.
4. L'istanza per l'ottenimento dell'esonero deve essere inserita al termine della causa/evento che ha generato l'impedimento circa l'assolvimento dell'obbligo formativo e comunque entro il 31/03 dell'anno successivo, oltre che per un periodo di tempo prevedibile e non a lungo termine.
5. La Commissione può richiedere all'interessato documentazione integrative ai fini dell'espressione del parere.

#### **Art. 11 – Attività ex post**

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale può riconoscere maturati i crediti formativi e deontologici relativi alle attività ex post, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale e relative Linee di Indirizzo.
2. La richiesta di accreditamento di una attività ex post viene valutata dalla Commissione su richiesta dell'interessato attraverso l'apposita piattaforma informatica Area Riservata.
3. La richiesta viene valutata attraverso l'analisi degli elementi contenuti nella istanza: documentazione allegata, presenza dell'attività formativa svolta tra quelle contemplate dal Regolamento Nazionale, attinenza delle materie, presenza di autorizzazione, convenzione, cooperazione, assenza della medesima attività tra quelle accreditate ex ante e precedenti richieste da parte dell'interessato, quantificazione delle ore di formazione e della frequenza pari almeno all'80% del totale dell'evento.
4. La Commissione può richiedere all'interessato documentazione integrative ai fini dell'espressione del parere.

#### **Art. 12 - Convenzioni, collaborazioni e patrocini**

1. Il Consiglio non necessita di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5 del DPR 137/2012, è previsto che essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. La locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-

quadro, partenariati, patrocini che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi. La scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo viene valutata dal CROAS.

2. Il Consiglio stipula convenzioni con soggetti istituzionali (enti pubblici, università, ministeri, aziende sanitarie ecc..) e con Agenzie Formative di comprovata esperienza nel settore della formazione dedicata specificatamente al Servizio Sociale Professionale. Tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel territorio regionale di competenza, che non hanno tutti i requisiti per richiedere l'autorizzazione. I soggetti richiedenti una convenzione/cooperazione devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro CROAS.
3. Il Consiglio, su consultazione della Commissione, monitora le richieste delle Agenzie, Soggetti ed Entidel territorio regionale di competenza, al fine di valutarne le collaborazioni e relazioni adeguate.
4. I Consigli regionali cureranno con periodicità bimestrale la comunicazione al Consiglio nazionale die protocolli d'intesa e delle convenzioni sottoscritte, al fine di creare un unico archivio die soggetti organizzatori di eventi formativi, siano essi autorizzati o convenzionati.

#### **Art. 13 – Utilizzo Piattaforma Informatica**

1. Per le attività di accreditamento eventi, attività formative ex post e richieste di esonero la Commissione utilizza esclusivamente le piattaforme informatiche del CROAS e del CNOAS e i moduli cartacei adottati ad uso interno.
2. Ogni consigliere componente della Commissione dispone di proprie credenziali per l'accesso alle Piattaforme.
3. Per le attività di propria competenza, la Commissione è aiutata dalla Segreteria dell'OAS Toscana.

#### **Art. 18 - Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11 dicembre 2021 ed in vigore dal 1 gennaio 2022 e alle linee d'indirizzo, coordinamento e attuazione per l'applicazione del regolamento.